



Deliberazione di Consiglio Comunale

N.	1
Data	07/05/2024

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO MTR2 (METODO TARIFFARIO) ANNO 2024 - 2025 DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2024 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER I PAGAMENTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sette** del mese di **Maggio**, con inizio alle ore **20:40**, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, all'inizio della discussione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N	Componenti	Presente	N	Componenti	Presente
1	VERGANI FILIPPO	Sì	10	CERMENATI ROBERTA	Sì
2	BONAFE' PAOLO	Sì	11	BURGARELLA ANGELA	Sì
3	BUSNELLI ENRICA	Sì	12	GASLINI ANDREA	Sì
4	VERNANI GIULIA	Sì	13	VITIELLO ALESSANDRO	Sì
5	FUMAGALLI PAOLO FELICE	Sì	14	ZAINA MAURO ROBERTO	Sì
6	LAMANNA PASQUALE	Sì	15	ZANATA MARIACRISTINA	Sì
7	SCANTAMBURLO DANIELA	Sì	16	RAGUSA SIMONE	Sì
8	BENI JACOPO	Sì	17	PORELLI GIANCARLO	Sì
9	DI BARI NUNZIO	Sì			

Ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0

Assessori presenti:

N°	Componenti	Presente
1	FIGINI MATTEO	No
2	CALDAN LAURA	Sì
3	DE SIMONE ANDREA EDOARDO	Sì
4	FIGINI FABRIZIO	Sì
5	TAU CRISTINA RITA	Sì

Assiste il Segretario Generale, **Dott. Claudio Giuseppe Ministeri**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Paolo Felice Fumagalli** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO MTR2 (METODO TARIFFARIO) ANNO 2024 - 2025 DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2024 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER I PAGAMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima della discussione del presente argomento, il Consigliere Alessandro Vitiello chiede la parola per formulare una dichiarazione. Egli lamenta il fatto che siano trascorsi circa quattro mesi dall'ultima riunione e il fatto che sia stata rinviata la discussione di alcune interrogazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Fumagalli, prende atto della dichiarazione del Consigliere Vitiello.

L'Assessore De Simone introduce la trattazione dell'argomento oggetto della presente proposta di deliberazione, poi prende la parola il Presidente della Gelsia S.p.A. che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il quale illustra gli elementi a fondamento della proposta.

Il Consigliere Mauro Zaina pone alcune domande, alle quali risponde il Presidente della Gelsia S.p.A.

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*”, ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f), della Legge 27/12/2017, n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”*, ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c), della Legge 27/12/2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Viste:

- la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ai fini delle predisposizioni tariffarie 2021";
- la deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ai fini delle predisposizioni tariffarie 2022";
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2); · n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti, da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2022 e 2023;
- d) costi previsionali per il periodo 2024-2025;

Vista la Deliberazione dell'ARERA del 18/01/2022 n. 15/2022/R/Rif con la quale l'Autorità ha approvato il testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base della quale il Comune di Varedo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/03/2022, ha individuato, come anche tutti gli Enti ricadenti sotto il servizio reso dal gestore Gelsia Ambiente, il livello intermedio di qualità regolata;

Dato atto che le succitate deliberazioni ARERA in merito alla procedura di approvazione del piano prevedono che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione, da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Richiamata la determinazione n. 304 del 22/04/2024 con la quale la Responsabile dell'Ufficio comunale competente ha provveduto ad incaricare una società di comprovata esperienza al fine di processare la validazione da allegare alla presente deliberazione quale parte integrante;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che, nel caso del Comune di Varedo, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito in quanto la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà di non costituire gli ambiti territoriali ottimali per il servizio rifiuti e che, quindi, l'Ente territorialmente competente (ETC) corrisponde con il Comune di Varedo;

Visto l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della L. n. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Dato atto che, come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti, quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del

carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443, e 23 dicembre 2019”, pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che, a decorrere dal 2020, per la prima volta, sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio, determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019), il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, sono svolte dal Comune;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al piano finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente, tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2023, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2022 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2013, come meglio specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario; l’impatto sul gettito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020;

Dato atto che si è proceduto, con esito favorevole, alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in merito a:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la definizione dei costi riconosciuti, dalla delibera ARERA 493/2020/R/rif, nonché dalla delibera ARERA 363/2021/R/rif;
- c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto, per quanto sopra, di validare/approvare conseguentemente il piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 (**ALLEGATO A, da allegato A1 a A10**);

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, determinate sulla base del piano economico finanziario di cui all'Allegato A della presente deliberazione, per consentire all'Ufficio Tributi di inviare ai contribuenti della tassa TARI gli avvisi di pagamento per l'anno 2024, determinati sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) adottato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

Ritenuto, altresì, opportuno dare atto che quanto approvato con la presente deliberazione non comporta alcuna variazione di bilancio, essendo i valori del PEF e delle tariffe coerenti con le voci di spesa e di entrata stanziata nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2023;

Rilevato che, in conformità al predetto piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, occorre determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche;

Verificato, altresì, che le predette singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche, sono elencate nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

Considerato che tali misure tariffarie saranno gravate, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%, stabilita per l'anno 2022, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo presidenziale n. 90 del 21/09/2021;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con la presente deliberazione occorre stabilire il numero delle rate di versamento e le date di scadenza per l'anno 2024;

Ritenuto di stabilire in tre rate il versamento della TARI, con scadenze stabilite alle date del 31 luglio 2024, 30 settembre 2024 e 30 novembre 2024;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 30/04/2024;

Visto il vigente statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali intervenuti, il cui contenuto è riportato nel *file* audio-video pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Comune di Varedo, nella sezione "Il Consiglio Comunale" e nella registrazione audio che, successivamente alla sua trascrizione, verrà depositata agli atti;

Presenti n. 17

Voti favorevoli n. 12

Gruppi Consiliari: "Lega", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia"

Voti contrari n. 5

**Gruppi Consiliari: "Siamo Varedo" (A.Vitiello, M.R.Zaina, M.Zanata, S.Ragusa),
"Movimento 5 Stelle" (G. Porelli)**

Alle 21:25 l'Assessore De Simone si allontana dall'aula.

DELIBERA

- 1) di approvare il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024-2025, e relativi allegati (Allegato A da A1 ad A10), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2024-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo, per l'anno 2024, di € 1.908.586,00, di cui €. 954.156,00,00 per Costi Variabili ed €.954,430,00 per Costi Fissi ed un importo complessivo per l'anno 2025 di €.1.979,493,00 di cui €.1.044.733,00 per Costi Variabili ed €.934.760,00 per Costi Fissi;
- 3) di trasmettere il piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA, ai fini dell'approvazione;
- 4) di approvare le tariffe componente TARI anno 2024-2025, come risultanti dall'allegato B1 e B2;
- 5) di stabilire la scadenza delle rate di versamento come segue:
1° RATA - SCADENZA IL 31/07/2024;
2° RATA - SCADENZA IL 30/09/2024;
3° RATA - SCADENZA IL 30/11/2024;
- 6) di demandare al Funzionario Responsabile competente la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quindi, il Presidente del Consiglio, pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente atto; pertanto:

Presenti n. 17

Voti favorevoli n. 12

Gruppi Consiliari: "Lega", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia"

Voti contrari n. 5

**Gruppi Consiliari: "Siamo Varedo" (A.Vitiello, M.R.Zaina, M.Zanata, S.Ragusa),
"Movimento 5 Stelle" (G. Porelli)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Attesa la tempistica di legge, stante l'urgenza di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI e la connessa esigenza di dare attuazione alla presente deliberazione, dichiarando il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

(*) DOTT. CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

Il Presidente Del Consiglio

(*) PAOLO FELICE FUMAGALLI